TERMINATIONE,

ET ORDENI STABILITI

Dagl' Illustrissimi, & Eccellentiss. Signori.

PIERO GRIMANI, MICHIEL MOROSINI, E Z. ALVISE MOCENIGO 2.°

Per la Serenissima Republica di Venezia, &c. Sindici Inquisitori in Terra Ferma.

Per il Datio della Mercantia di Padova, e Termini L'Anno 1722.

IN PADOVA,

Per li Fratelli Sardi, Stampatori Camerali. Con Privileggio.

NOI PIERO GRIMANI, MICHIEL MOROSINI, E Z. ALVISE MOCENIGO 2.°

Per la Serenissima Republica di Venezia, &c. Sindici Inquisitori in Terra Ferma.

Ggetto degno delle applicationi del Magistrato Nostro, si rende il Datio della Mercantia di questa Città, e Termini, che in confronto alle ultime, e passate Condotte lo troviamo all'ultimo della desolatione, se ben munito dal Presidio de Capitoli rispettabili, e salutari instituiti dalla più Venerata Auttorità dell'Eccelso Consiglio, e dell'Eccellentissimo SENATO. Per restituire un Capitale riguardevole alla rendita primiera, redimerlo dalle passate giatture, e facilitarle l'abboccamento doppo il corso di molti Anni, che camina per Conto Publico, deve la Nostra Attentione adoperar tutto lo studio ad'effetto di farlo risorgere dalla sua decadenza causata dalle Leggi inobbedite, e dalle Criminose Contraventioni.

Perciò raviviamo, anco con l'Auttorità del Magistrato Nostro,

ſtro, l'intiera, e totale eſſecutione in tutte le ſue parti delli XXI. Capitoli à Stampa, che ſono il fondamento, e la baſe ferma del Datio ſteſſo.

Ordiniamo dunque, e comandiamo, che ogn'uno di qual ſi ſia grado, ò conditione, niuno eccettuato, che condurrà Merci, ò altre Robbe di qualunque ſorte in queſta Città, e Termini, debbano avanti ſiano introdotte, e ſcaricate denontiarle giuſtamente al Deputato di quella Porta, per la quale doveranno haver l'ingreſſo, e da quello levar la Bolletta à ſtampa, con cui ſia obligato far ſempre accompagnare eſſe Mercantie, e Robbe denontiate, e prima, che ſiano portate altrove, debbano farle capitare al luoco Publico della Mercantia deſtinato alla recognitione, & eſpeditione di quelle, ſotto pena à chi in conto alcuno traſgrediſſe all'ordine preſente, di perder la Robba per Contrabando, & de Ducati cinquanta, da eſſer diviſa giuſto alle Leggi.

Che tutti quelli voranno condur, e mandar fuori di Città Merci, & altre Robbe obbligate al detto Datio, debbano con loro giuramento, giuſto al Preſcritto dalli Capitoli, denontiare al Datiaro, ò ſuoi Agenti la vera, e diſtinta qualità, levandone in giuſta conformità, la Bolletta, e pagandone il Datio, in conſonanza anche della Terminatione dell' Eccellentiſſimo Preceſſor Noſtro Bondumier 1626. 12. Novembre, con obligatione di farle ſempre accompagnare dalla Bolletta ſteſſa in pena della perdita di eſſe Merci, & altre Robbe, & de Ducati cinquanta, da eſſer diviſi, come ſopra.

Che tutti quelli, che conduranno in queſta Città, così per terra, come per acqua Robbe, e Merci di qualunque ſorte di Tranſito per altre parti in sù, & in giù, come anco quelli, che condurrano per uſo del Territorio, ſiano obligati dar in nota al Datiaro, ò ſuoi Miniſtri la quantità, e qualità delle Robbe ſteſſe, levando le Bollette di Tranſito, e pagando il Datio, non potendo dette Robbe eſſer moſſe, diſcargate, e portate da loco à loco ſenza licenza del Governatore, ſotto pena à chi contrafaceſſe della perdita delle Robbe tali, e di altretanto quanto valeſſero, e di Corda, Bando, Priggione à Barcaroli, ò altri Conduttori, che permetteſſero

tessero la trasgressione per quelle, che havessero condotte, ò se commettessero in levar senza Bolletta quelle, che dovessero condurre. E per distruggere le fraudi praticate da Barcaroli, che conducendo da Venetia Robbe, e Merci di Transito per altre parti fingono, che tutte siano d'un solo Mercante, ò altro particolare, tutto, che habbino molti Patroni, e pagano al Datio un Transito solo, se bene essi se ne rimborsano tanti, quanti sono li Patroni stessi, con pregiuditio del Datiaro, e de Publici Interessi; Comandiamo, che giunti alle Porte della Città, particolarmente al Portello, essi Barcaroli, & ogn'altro Conduttore con Robbe, e Merci di qualunque sorte, per quali habbino da levar Bolletta di Transito per qualsivoglia Città, Terra, e Luoco, anco per Venetia, debbano puntualmente, e giustamente notificare al Datiaro, ò Scrivani le Mercantie medesime, che fossero per rivendere, e per uso con distintione, nominando tutti li Patroni di esse, e pagando quanti sono questi tanti Transiti; con specifica dichiaratione della quantità reale, che ogn'uno ne havesse, e de luochi, per li quali fossero destinati.

Ordiniamo parimenti in rissoluta maniera l'essecutione totale delli Capitoli per quello riguarda à detti Barcaroli, perche debbano tenir le Barche sotto il Ponte del Portello in luoco scoperto, e nel venir da Venetia debbano arrivare oltre il Ponte per mezo il Datio; e respettivamente quelli del Traghetto di San Zuanne debbano, così nell'uscire, come nel ritornare fermarsi alla Riva per mezo il Datio fuori della Porta Sarasinesca, & obligati gl'uni, e gl'altri à denontiare le Robbe, che conducono fuori, ò introducono in Città, levare la Bolletta, e permettere à Ministri l'uso delle loro incombenze, sotto le pene, e castighi cominati dalli Capitoli.

Comandiamo ancora, che vengano osservate le prescritte Ordinationi per li Legnami, che si conducessero in Zattare in questa Città, ò Territorio, e per quel Legname incaminato per Transito all'Inclita Dominante.

Che inoltre tutti quelli, che estrazeranno robba da questa Città per le Castelle del Territorio, siano obbligati in termi-

ne

ne di giorni 20. portar fede d'haver condotto le Robbe, dove saranno destinate, sotto pena di Contrabando.

Tutti li Carrettieri, Cavallari, Corrieri, e Porta Lettere venienti da qualunque parte in questa Città, ò andanti di passaggio in altre Città dello Stato, e Fuori, siano tenuti denontiare alla Porta ogni sorte di Merci, e Robbe, che conducessero, ivi, con obbedienza, fermarsi, e permettere à Ministri, che esercitar possano il loro Ministerio, ò pratichino le necessarie perquisitioni, in pena à Contrafacienti, & Innobbedienti di quelle Pecuniarie, e Corporali, che sono già stabilite dalli Capitoli.

Obblighiamo precisamente li due Ministri del Datio, che caminano per la Città, frequentare le visite alle Porte Contarine, & in ogn'altro luoco dove arrivano Barche, Burchielli, Peote, e Battelli; e così nell'Hosterie, ò altri ricapiti, dove giungono Carrozze, Carrette, Sedie, e Corrieri, & esplorare con diligenza, se siano state introdotte Merci, e Robbe sottoposte al Datio senza la Bolletta, e ritrovandone, siano, e s'intendano confiscate, con applicatione della metà all'Inventore, e dell'altra metà in benefitio del Datio, oltre il doversi procedere criminalmente contro li trasgressori, da esser puniti, secondo la qualità del delitto, e del Contrabando; Fulminando li più pesanti castighi, tanto à detti Ministri, quanto à tutti li Custodi alle Porte, se mancassero alla dovuta fede, e puntualità nell'invigilare egualmente nelle Merci, e robbe, che s'introducono, in quelle, che escono, e nelle altre, che caminano di Transito.

Raviviamo la promessa del Publico impegno già espresso nelli Capitoli agli accusatori, e denontianti li Contrabandi, quali, oltre l'esser tenuti secreti, conseguiranno la Taglia, e la voce di liberare un Bandito à tempo da questa Città, e da tutte le altre dello Stato, purche non sia dell'Eccelso Consiglio di Dieci, e tutti gl'altri beneficij assegnati da detti Capitoli, quali doveranno sortire la sua piena essecutione.

Et il presente per notitia universale sarà publicato nei luochi più frequentati, alle Porte del Portello, e Sarasinesca, sopra la Piaz-

za

za del Nolo ; consegnato alli Gastaldi delle Fraglie de Barcaroli del Portello, e S. Zuanne , e consignato alli Scrivani delle sette Porte, e star sempre affisso in vista, alle Posti del Datio, e consegnato pure al Scrivano , e Governatore del Luoco Publico del Datio in Piazza , per star anco ivi affisso in sito scoperto , e visibile .

Dal Sindicato in Padova li 30. Gennaro 1722.

[PIERO GRIMANI Sind. Inq. in T. F.

[MICHIEL MOROSINI Sind. Inq. in T. F.

[Z. ALVISE MOCENIGO 2.° Sind. Inq. in T. F.

Zuanne Zuccato Segr.